



Varese, 03 Maggio 2018

CIRCOLARE N°069/2018

OGGETTO: DIVIETO DEL RIPOSO SETTIMANALE NELLA CABINA DEL CAMION – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.-

Con circolare del 30 aprile 2018 di prot. n.300/A/3530/18/113/2, il Ministero dell'Interno si è occupato del divieto di prendere il riposo settimanale regolare nella cabina del camion, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia U.E, datata 20 dicembre 2017, che ha confermato questo divieto.

Dopo aver preso atto della mancanza in Italia di una specifica sanzione amministrativa in tema (a differenza di quanto accade in altri Paesi dell'U.E – ad es. in Germania, Francia e Belgio), e all'esito di consultazioni intercorse con il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Interno ha informato che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto. Di conseguenza, la sanzione da applicare all'autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, è quella prevista dall'articolo 174, comma 7 del Codice della Strada, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%): si tratta quindi del pagamento di una somma di denaro da **euro 425,00 ad euro 1701,00 (*) (**)**, con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l'intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

La violazione – precisa il Ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull'analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.

IL PRESIDENTE

() la sanzione è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (articolo 195, comma 2 bis del Codice della Strada).*

*(**) ai sensi dell'articolo 202, comma 2 bis del Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, a meno che l'interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 giorni (commi 2 ter e 2 quater, articolo 202 del Codice della Strada). In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30% prevista dall'articolo 202 comma 1 del Codice della Strada.*

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it